

## **La diffusione della cultura giuridica in Internet tra autorevolezza e accessibilità.**

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Pubblicistica giuridica cartacea e on line: differenze di stili e di scopi. 2.1 Il valore delle pubblicazioni nei concorsi accademici. 3. Diffusione delle idee e conservazione della memoria. 4. Dottrina e Internet: il nuovo ruolo della Rete e dei blog e del Web 2.0. 5. Il costo della diffusione delle informazioni online: tra gli editori specializzati e Wikipedia. 6. Conclusioni.

**Abstract:** The core of this paper is on the multimedia innovation supported by the Internet in juridical publishing. Specifically, it compares the conventional model of academic publishing with the new Internet tools disseminating opinions of scholars and common people as blogs, websites, newsletters, wiki, search engines and so on. The most important question is about the authoritativeness of juridical opinions discovered on the Internet. On the web people can disseminate articles and comments without preventive check of a editorial boarding or a expertise committee. It is enough to have a blog. Can this circumstance improve the juridical debate or is it only a source of misunderstanding?

### **§1. Introduzione.**

I saggi di Jessica Litman<sup>1</sup> e Eugene Volokh<sup>2</sup> si inseriscono nel vivace dibattito d'Oltreoceano in merito alla autorevolezza delle pubblicazioni scientifiche diffuse attraverso Internet. I due autori si focalizzano sulla pubblicistica giuridica, concentrandosi sulla precisione delle riviste giuridiche di diritto e alla libera diffusione dei lavori accademici sulla Rete. Le riflessioni dei due accademici sono completate con l'esposizione delle tematiche del diritto d'autore. Il tema è di sicuro interesse anche per il giurista italiano che voglia osservare tale questione attraverso la lente del diritto comparato, con particolare riferimento al sistema continentale.

In questo contributo si indaga il ruolo della pubblicistica giuridica nella diffusione di correnti di pensiero innovative, di riflessioni, critiche e commenti alla giurisprudenza, alla legislazione ovvero alle scelte di policy legislativa sottolineando la diversità di approccio, stili e linguaggio qualora la pubblicazione sia destinata ad un pubblico accademico delle università o al mondo professionale.

In tale prospettiva vengono prese in considerazione la diversa valenza che attualmente il mondo scientifico attribuisce alle pubblicazioni cartacee rispetto a quelle ospitate sul Web, la diffusione dei blog quale mezzo di divulgazione giuridica. Ci si chiede, su questo punto, se il numero astrattamente illimitato dei lettori possa contribuire ad aumentare la stima collettiva verso una certa soluzione, oppure cooperi ad aumentare l'imprecisione dogmatica e la confusione. Un interessante aspetto dell'indagine riguarda altresì la conservazione dei dati nella memoria della Rete, meno duratura rispetto alla archiviazione cartacea dei materiali.

---

<sup>1</sup> The Economics of Open Access Law Publishing

<sup>2</sup> Law Reviews, the Internet, and Preventing and Correcting Errors

In conclusione ci si occupa della questione relativa al diritto d'autore in tema di pubblicazioni giuridiche di stampo scientifico: l'utilizzo di Internet aumenta la possibilità di scambiare idee ed opinioni, come se si trattasse di una immensa agorà virtuale, oppure facilita la possibilità di appropriarsi degli scritti altrui copiandoli?

## **2. Pubblicitica giuridica cartacea e on line: differenze di stili e di scopi.**

Come in quasi tutti gli aspetti della vita, sia collettiva sia individuale, Internet ha influenzato anche il mondo della pubblicitica giuridica, per tradizione assai paludato e alquanto legato alla trattazione scientifica di temi classici. L'influsso della Rete ha riguardato principalmente due aspetti. Da un lato l'estensione dello studio delle tematiche giuridiche dal mondo "reale" al mondo "virtuale" come nel caso della tutela della riservatezza online, la validità del consenso espresso per la conclusione dei contratti del commercio elettronico, il problema del *locus commissi delicti* nell'ambito dei crimini informatici, il problema della diffamazione online, e così via. Dall'altro lato le modalità di diffusione del dibattito dottrinario e giurisprudenziale sui temi giuridici di maggiore attualità. Quel che interessa in questa sede è il differente approccio che uno strumento in grado di annullare distanze e tempi come Internet ha provocato sulla divulgazione delle dottrine giuridiche<sup>3</sup>.

La prima modifica rispetto alla consuetudine e al passato è la maggiore facilità di accesso alle pubblicazioni da parte di chiunque senza più il rigoroso filtro dei comitati scientifici e delle redazioni delle riviste giuridiche tradizionali. A questo proposito, è possibile osservare che se nel mondo universitario anglosassone il cuore pulsante della redazione è formato da studenti e dottorandi, nel mondo accademico continentale le riviste sono dirette da affermati cattedratici che selezionano severamente il materiale da pubblicare. Tale differenza ha effetti notevoli. Nel caso delle pubblicazioni giuridiche continentali permette la conservazione delle dottrine dominanti per due fattori: sia per la mentalità tendenzialmente conservatrice del giurista, sia per la posizione raggiunta dal selezionatore, il quale tende ad accogliere idee consimili o riconducibili alle proprie o a quelle della sua scuola. Al contrario la più giovane età dei selezionatori delle riviste giuridiche del mondo accademico di common law e il loro riferimento non ancora stabile ad una struttura accademica permette un maggior ricambio e circolazione di idee.

Su questa situazione Internet ha avuto un impatto destabilizzante perché ha consentito a chiunque volesse esprimere un'opinione di registrare un proprio dominio web onde diffondere scritti giuridici senza la supervisione rigorosa e formalistica del comitato di redazione. Ciò ha dato voce a coloro che in precedenza erano esclusi dal mondo della divulgazione accademica dei saperi,

---

<sup>3</sup> Si sono già occupati del tema agli albori della diffusione di massa di Internet: R. CATERINA, *La Rete di Babele* in *Informatica e Diritto*, 1999, p. 47; F. G. PIZZETTI, *Nell'era della Rete*, Torino, 2000, p. 467; F. G. PIZZETTI, *Internet e la natura "caotica" del diritto giurisprudenziale*, in *Politica del Diritto*, 2001.

come il mondo professionale nella sua accezione più ampia. Attraverso siti Internet, newsletter, forum, blogs e altri strumenti, generalmente gratuiti, si è creata una struttura acefala in grado di reagire prontamente alle esigenze dei fruitori per il semplice fatto che la pubblicazione online dei materiali è immediata e non sono più necessari mesi di attesa per la pubblicazione di un articolo su un argomento di attualità, con il fondato rischio che tale materia perda il suo interesse contingente. La velocità e l'immediatezza dello strumento informatico permettono che il commento all'ultima sentenza della Cassazione, all'ultimo decreto legge convertito in legge dal Parlamento, all'ultima direttiva comunitaria appaiano in Rete pochi giorni dopo la loro emanazione, in alcuni casi addirittura nelle ore successive. Questa circostanza ha due evidenti conseguenze. Da un lato consente una maggiore celerità nella circolazione delle teorie giuridiche<sup>4</sup>. Dall'altro lato permette l'aggiornamento continuo ed immediato dei professionisti del diritto, specie per quanto concerne le figure di avvocati e consulenti, i quali ancora non fruiscono regolarmente di seminari di aggiornamento periodici organizzati dall'istituzione di riferimento<sup>5</sup>, come per esempio i magistrati che possono accedere alle conferenze organizzate dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura<sup>6</sup> per il tirocinio e la formazione professionale e approfondire le tematiche di interesse professionale con i quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura<sup>7</sup>.

L'editoria elettronica si sta orientando ad offrire un adeguato apporto alla formazione permanente del professionista sia da un punto di vista oggettivo sia soggettivo. Per quanto concerne l'aspetto oggettivo, la rapidità delle

---

<sup>4</sup> Si consideri l'avventura prima dogmatica e poi giurisprudenziale della categoria giuridica del danno esistenziale. Creato dalla dottrina onde rispondere ad una esigenza sentita dalle parti che vedevano mutare la qualità della loro vita conseguentemente ad un fatto illecito altrui, tale dottrina si è diffusa trovando ampio consenso nella classe forense che ha iniziato a instare per il suo riconoscimento in sede giudiziale. Ora il danno esistenziale viene riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed è entrato anche nel sentire comune delle persone. Si potrebbe riflettere sul ruolo che nella diffusione di tale pensiero ha avuto la veloce pubblicistica elettronica nonché i diversi siti Internet all'uopo dedicati.

<sup>5</sup> Il Consiglio Nazionale Forense, in data 18 gennaio 2007, ha deliberato un regolamento relativo alla "formazione professionale continua" degli avvocati. Come altre categorie professionali, a partire dal 1 gennaio 2008 anche gli avvocati dovranno seguire dei corsi di aggiornamento professionale o altre attività analoghe in campo giuridico culturale, che permettano il conseguimento dei "crediti formativi". Il regolamento prevede all'art. 3 gli eventi formativi, all'art. 4 le attività formative e all'art. 8 i controlli del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato discente. Il regolamento in questione è consultabile sul sito Internet [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)

<sup>6</sup> Tra i compiti della XI Commissione del CSM sono elencati: Programmazione, istituzione, organizzazione, coordinamento e supervisione dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per i magistrati; - Coordinamento con l'attività di formazione dei magistrati svolta da Stati e Istituzioni esteri e dall'Unione Europea; partecipazione dei magistrati italiani a corsi di formazione all'estero; - Designazione dei componenti del Comitato scientifico esterno per lo studio e l'organizzazione delle attività di formazione professionale dei magistrati di cui all'art. 29 del Regolamento interno.

<sup>7</sup> Reperibili direttamente dal sito web del Consiglio Superiore della Magistratura [www.csm.it](http://www.csm.it)

modificazioni legislative settoriali, comunitarie e nazionali, costringe editori ed autori ad adattarsi celermente presentando prodotti editoriali aggiornati. Sotto il punto di vista soggettivo, l'editoria elettronica permette di coordinare l'offerta dei prodotti alla domanda specifica del professionista in merito alla sua area di riferimento senza eccessivo dispendio di risorse.

Questa esigenza dell'editoria, cartacea come elettronica, di adeguarsi alle richieste formative della professione legale alle prese con fonti giuridiche diverse e multilivello, nonché con la problematica riguardante l'influenza delle nuove tecnologie informatiche sulle tradizionali questioni giuridiche, costringe gli scrittori a mutare il loro linguaggio nei contributi che redigono per la pubblicazione. Generalmente il mondo accademico non considera sufficientemente appropriato il linguaggio che viene adottato nelle pubblicazioni dirette al mondo professionale. A causa della succitata velocità nella preparazione e nella pubblicazione, vengono imputati a questo tipo di contributi scarso approfondimento e non sufficiente enucleazione dei problemi inerenti alle fattispecie trattate.

Per ciò che riguarda il punto di vista strettamente economico occorre osservare che molta parte del successo di una iniziativa elettronica o cartacea riservata al mondo professionale concerne il prezzo al quale essa viene offerta sul mercato editoriale. La concorrenza su questo mercato è molto vivace e diverse case editrici offrono delle collane dedicate alle questioni concrete che possono sorgere nella quotidianità professionale. L'elemento nuovo rispetto al passato con cui il mercato deve confrontarsi riguarda le fonti gratuitamente accessibili su Internet. Ciò che ora si desidera evidenziare attiene al difficile rapporto costi/benefici della diffusione del materiale giuridico per mezzo della tradizionale carta ovvero in Rete. L'informazione libera e gratuita è un notevole vantaggio che la Rete ha reso disponibile agli operatori, tuttavia ci si deve chiedere fino a che punto essa è affidabile, aggiornata e coerente, in quanto è la stessa gratuità della fonte che fa sorgere dubbi sulla sua autorevolezza. Chi scrive su Internet, sui siti giuridici, lo fa solo per il raggiungimento di gloria e imperitura fama? Può essere, specie in considerazione dell'importanza della diffusione del proprio nome e della pubblicità delle proprie capacità intellettuali e analitiche, tuttavia rimane aperta la questione della responsabilità e dell'affidamento nei confronti dell'autorevolezza di tali contributi.

### **2.1. Il valore delle pubblicazioni nei concorsi accademici.**

In questo contesto è opportuno analizzare un fattore che permette il mantenimento di elementi conservatori nel sistema dell'editoria scientifica e giuridica, ovvero la modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche all'interno dei concorsi universitari. Si osserva che nei bandi dei concorsi viene specificata una clausola che regola la modalità di consegna dei titoli dei candidati e i criteri di valutazione dei medesimi delle commissioni

esaminatrici<sup>8</sup>. Vengono richiamate le norme che disciplinano la materia, ovvero la legge 2 febbraio 1939, n. 374 ("Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54 e modificata in piccola parte dal decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945<sup>9</sup>.

Tale legge<sup>10</sup> regola ancora oggi il deposito obbligatorio delle pubblicazioni all'interno dei concorsi accademici. Dalla lettura delle disposizioni in nota si deduce come questa disciplina sia stata fortemente influenzata dagli orientamenti politici del tempo in cui fu emanata, i quali denotano una particolare cura delle autorità censorie nel controllo politico sulle pubblicazioni

---

<sup>8</sup> "gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda: elenco in duplice copia dei documenti e delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.45 n. 660 ai sensi del quale "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura e uno alla procura".

<sup>9</sup> F. BRUGALETTA, *Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi*, consultato su [www.interlex.it](http://www.interlex.it)

<sup>10</sup> La citata legge (così come modificata dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660) all'art. 1 recita: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno. L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona. Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R. D. 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni". Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660 ordina: "Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione". A sua volta l'art 5 della legge 374/39 dispone: "Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione: 1. del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore; 2. dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista (n.d.a.: L'indicazione dell'annuale fascista è stata soppressa dall'art. 2, secondo comma, R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704 ), di effettiva pubblicazione". E l'art 9 della stessa legge così afferma: "Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento. Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera". Infine l'art. 15 della stessa legge statuisce: "Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in T. U., con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'articolo 13".

stampate rispetto all'obiettivo della promozione culturale e della diffusioni delle opinioni<sup>11</sup>.

La giurisprudenza in materia di valutazione dei titoli ai concorsi accademici applica costantemente in modo rigoroso tali disposizioni: "Ai fini della valutabilità dei titoli in un concorso a professore universitario è necessario adempiere agli obblighi di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945 n. 660 e all'art. 5 della legge 2 febbraio 1939 n. 374, concernenti la consegna degli stampati alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica e l'indicazione dello stampatore ed editore e dell'anno di pubblicazione"<sup>12</sup>. Le innovazioni tecnologiche e le nuove modalità di diffusione del sapere scientifico, oltre che giuridico, hanno messo in crisi questo sistema, che tuttavia non è ancora stato modificato, nonostante alcuni tentativi posti in essere nel corso delle passate legislature<sup>13</sup>.

La dottrina chiarisce che la giurisprudenza richiede tal rigore formale nell'adempimento burocratico per accertare la sussistenza del titolo scientifico perché l'espressa previsione contenuta nel bando costituisce prescrizione tassativa. L'elusione di questo disposto non consente la valutazione di pubblicazioni cartacee ancora in attesa di uscire nella loro forma definitiva e stampata. La *ratio* di queste normativa attiene al rispetto della *par condicio* dei candidati per ciò che concerne la perentorietà del termine di presentazione dei documenti<sup>14</sup>. La medesima dottrina sottolinea che la giurisprudenza intende affermare un limite alle pubblicazioni ammissibili onde escludere quelle opere che non possono ancora essere considerate pubblicazioni perché non suscettibili ancora di diffusione attraverso il mezzo della stampa, come le bozze di stampa o quelle presentate in copie dattiloscritte o semplicemente manoscritte o anche riprodotte in ciclostilato<sup>15</sup>. In conclusione, quindi la condizione della valutabilità delle pubblicazioni a stampa è che l'articolo sia stato effettivamente stampato e che contenga tutte le indicazioni idonee ad attribuirne la paternità nonché una data certa al fine della sua divulgazione<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> La consegna degli esemplari d'obbligo alle Prefetture e da queste alle biblioteche destinarie finali, poi, come ha denunciato l'A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche <http://www.aib.it>) non solo "risponde ad una logica anacronistica, ma determina gravi ritardi nelle biblioteche, sia nella disponibilità per il pubblico delle opere, sia nella diffusione dell'informazione mediante i servizi bibliografici nazionali" (F. BRUGALETTA, *Op. cit.*).

<sup>12</sup> Corte dei Conti Sez. VI, sent. n. 981 del 14 giugno 1994. Nello stesso senso, Cons. Stato, VI Sez., 6 marzo 1957 n. 97, T.A.R. Lazio, I Sez., 13 febbraio 1980 n. 190 e 17 maggio 1978 n. 474, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1980, I, 864, e 1978, I, 2468.

<sup>13</sup> F. BRUGALETTA, *Op. cit.*

<sup>14</sup> F. BRUGALETTA, *Op. cit.*

<sup>15</sup> F. BRUGALETTA, *Op. cit.*, Cons. Stato, IV Sez., 30 maggio 1962 n. 391, Cons. Stato, VI Sez., 16 febbraio n. 101, T.A.R. Emilia Romagna 26 ottobre 1984 n. 396, T.A.R. Lazio, I Sez., 17 maggio 1978 n. 474.

<sup>16</sup> F. BRUGALETTA, *Op. cit.* Per quanto concerne i generi diversi dalle pubblicazioni a stampa, come le presentazioni di elaborati in occasione di seminari e convegni, la giurisprudenza è molto rigorosa, in quanto ha stabilito che "Per pubblicazioni da esibire e valutare in sede di pubblico concorso devono intendersi gli elaborati che hanno ricevuto la diffusione propria dei lavori a stampa; pertanto, non possono essere ricomprese in tale categoria le mere

Tuttavia, la multimedialità, frutto del prepotente ingresso di Internet nell'ambito della divulgazione e diffusione delle opere scientifiche, ha indiscutibilmente messo in discussione il sistema che si poggia sull'impianto normativo e giurisprudenziale illustrato. La legislazione dovrebbe prendere atto che il concetto di "pubblicazione a mezzo stampa" non è più in grado di comprendere tutta l'ampia gamma di strumenti che la tecnologia attualmente mette a disposizione alla comunità scientifica per la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate<sup>17</sup>.

### 3. Diffusione delle idee e conservazione della memoria.

L'editoria elettronica, con le peculiarità che le sono proprie nell'ambito accademico, è un dominio i cui sviluppi richiedono una forte sinergia con altri domini e comunità. Molte sono le realtà di cui tener conto, dove le pubblicazioni elettroniche potrebbero svilupparsi orientandosi nelle sinergie con altri domini del sapere<sup>18</sup>, come quello professionale, e con altre comunità della conoscenza scientifica, fra cui:

- Integrazione in collezioni digitali (*Digital Libraries*) come strumenti per la diffusione della conoscenza.
- Conservazione nel lungo termine (*Digital Preservation*) del patrimonio culturale (*Cultural Heritage*)<sup>19</sup>, compresi i servizi di deposito legale delle pubblicazioni elettroniche<sup>20</sup>.
- Formazione permanente, organizzata ed erogata attraverso gli strumenti di E-learning (*Learning Management Systems e Learning Content Management Systems*).

---

comunicazioni presentate in occasione di un convegno nel caso in cui non siano state poi raccolte tra gli atti pubblicati del convegno stesso" (Tar, Reggio Calabria, 25 ottobre 1994, n. 822. Conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 1993, 248/1993).

<sup>17</sup> La stessa dottrina osserva che l'art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306, precisa che per «pubblicazione» si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva". Inoltre va ricordato l'inserimento nell'ordinamento giuridico di una norma come l'art. 15, comma 2 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ("Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"). Alla luce di tale constatazione, il Consiglio di Stato afferma che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e l'assegnazione del relativo punteggio sono riservate all'apprezzamento discrezionale della commissione giudicatrice e che la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione all'originalità della produzione scientifica, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori (Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 1995, 533/1995; F. BRUGALETTA, *Op. cit.*).

<sup>18</sup> P. CONESCHI, G. PEPEU, *Raccomandazioni per lo sviluppo dell'Editoria Elettronica negli Atenei Italiani*, Firenze, 2006, p. 19.

<sup>19</sup> F. ROLLERI, *La conoscenza della giustizia attraverso il suo patrimonio documentale*, in atti del Convegno *Il futuro della memoria: la trasmissione del patrimonio culturale nell'era digitale*, Torino, 2004.

<sup>20</sup> P. CONESCHI, G. PEPEU, *Op. cit.*

- Archivi per la raccolta e la promozione della produzione scientifica relativa all'attività di ricerca svolta negli Atenei ed altresì archivi per la raccolta del materiale formativo degli ordini professionali.
- Strategie e iniziative di E-government aventi per oggetto la razionalizzazione e la semplificazione delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'uso e lo scambio di documenti informatici, lo sviluppo dell'infrastruttura a chiave pubblica per la firma digitale, l'archiviazione digitale dei documenti, l'interoperabilità tra PA, il riuso del software<sup>21</sup>.

Nello miglioramento del rapporto tra diffusione delle idee e conservazione della memoria, lo sviluppo della filiera produttiva dell'editoria elettronica permette l'interazione tra diversi processi: dalla produzione di contenuti (*authoring*) alla conservazione dei contenuti in formato digitale, al miglioramento delle funzioni di ricerca e localizzazione delle risorse, alla semplificazione del loro accesso alla questione della gestione dei diritti su di essi. Una soluzione a questo problema potrebbe essere l'adozione di una concezione open source<sup>22</sup>. Tale modello può essere esteso alla condivisione non proprietaria del sapere, la quale presuppone che la spirale innovativa sia in grado di attivarsi autonomamente grazie ai contributi della comunità scientifica di riferimento<sup>23</sup>, indipendentemente dalla presenza di finanziamenti pubblici (ovvero privati) alla ricerca<sup>24</sup>.

In questo ambito la condivisione delle informazioni, stimolata anche dall'incremento esponenziale della diffusione dei saperi generato da Internet, nonché l'innescò di processi di formazione continua e decentrata della conoscenza, garantisce esiti più efficienti di quelli permessi dalla ricerca individuale e senza scambio di informazioni. Questo risultato è ottenibile grazie anche all'attivazione di un grande numero di persone in grado di apportare contributi costruttivi e innovativi alla materia<sup>25</sup>. Di fronte a simile panorama, potrebbe opportuno chiedersi quale sia il vero contributo al dibattito giuridico della Rete, se essa sia in grado di influenzare le decisioni ovvero il ragionamento dei giuristi, magari acquisendo essa stessa, grazie alla sua velocità ed immediatezza, un ruolo veicolare maggiormente indipendente accanto a quelli più tradizionali della dottrina e della giurisprudenza.

---

<sup>21</sup> F. ROLLERI, *Op. cit.*

<sup>22</sup> Le soluzioni adottabili con l'open source sono diverse e possono essere sviluppate per la produzione dei contenuti, la gestione del flusso di lavoro nonché la gestione degli archivi, personalizzando caratteristiche e funzionalità. Il software all'uopo più diffuso è EP rints (disponibile come licenza GNU), sviluppato dall'Università di Southampton nel Regno Unito, ma si va diffondendo anche DS pace, progettato dal Massachusetts Institute of Technology e dalla Hewlett-Packard Company. Ad essi si stanno aggiungendo i prodotti per la gestione del flusso di lavoro e la pubblicazione di riviste quali Open Journal System (OJS) e DPU B della Cornell University (P. CONESCHI, G. PEPEU, *Op. cit.*).

<sup>23</sup> M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, p. 3, n.4.

<sup>24</sup> M. BERTANI, *Op. cit.*

<sup>25</sup> M. BERTANI, *Op. cit.* In senso critico, P. J. WEISER, *The Internet, Innovation and Intellectual Property Policy*, in 103 Col. L. Rev. 2003, 575.

#### 4. Dottrina e Internet: il nuovo ruolo della Rete e dei blog e del Web 2.0

In siffatto contesto occorrerebbe soffermarsi sul ruolo della diffusione di opinioni, anche dottrinali, al di fuori dell'ufficialità accademica e della pratica forense: ci si riferisce ai blog<sup>26</sup>, strumento con il quale chiunque può diventare autore, redattore ed editore di se stesso senza filtro alcuno pubblicando on line opinioni sulle questioni più diverse<sup>27</sup>, quindi anche giuridiche.

Attraverso il fenomeno dei blog è possibile verificare come la pubblica opinione voglia informarsi senza la mediazione degli operatori tecnici del settore e sia diffusa la convinzione da parte di persone non aventi una formazione giuridica di poter accedere proficuamente al diritto usufruendo delle informazioni reperibili sulla Rete. Uno degli strumenti all'uopo più utilizzati da parte dei cittadini interessati al diritto è il motore di ricerca Google. Attraverso tale motore di ricerca il cittadino interessato alla soluzione di un quesito giuridico imposta determinate parole di senso giuridico, ma intese in linguaggio naturale invece che tecnico, nella maschera del *search engine*. Terminata la ricerca Google classifica i risultati ottenuti (quantificabili in centinaia, migliaia o addirittura milioni) in ordine di *ranking*, ovvero di interesse manifestato da altri utenti del medesimo motore di ricerca. Qualsiasi giurista si rende conto che attraverso tale metodo operativo si possono ottenere dei risultati non corrispondenti alla realtà. In concreto è possibile ricavare il testo di una certa legge, ma non è detto che il testo ricavato sia quello nella versione ufficiale più aggiornata, ovvero che il risultato trovato sia quello di riferimento per la soluzione del problema giuridico in questione<sup>28</sup>. Esempi di tale fenomeno riguardano il diritto dei

---

<sup>26</sup> Il "bloggare" (traduzione italiana del termine "blogging") consiste nell'atto di scrivere un blog, ovvero un diario on line o un giornale telematico ordinato cronologicamente (P. ROBBEN, *Welcome to the Blogosphere*, 15-JUN Bus. L. Today 43, (2006), p. 43; G. GULBRANSEN, *Welcome To The Blawgosphere*, 20-APR CBA Rec. 36, (2006), p. 37). Si tratta di un sito Internet generalmente ospitato su di una piattaforma (Tra le più note piattaforme di webblogging internazionali sono da ricordare: Msnspaces, Feedster, Blogspot, Technorati, Blogdigger, mentre quelle italiane più famose si citano Splinder, Il cannocchiale, Liberoblog, Iobloggo, e così via), contenente diversi argomenti e aggiornato con relativa regolarità da uno o più autori o curatori. Nel blog possono venire pubblicati file di testo e multimediali come foto, video, file audio, presentazioni: esso lascia spazio alla fantasia del suo autore. Il blog si caratterizza per la facilità tecnica del suo utilizzo: anche una persona non esperta del linguaggio HTML può agevolmente curare un proprio diario in Rete (A. FLANAGAN, *Bloggng: A Journal Need Not A Journalist Make*, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 395, (2006), p. 396; J. L. PETERSON, cit., p.10). I blogs possono fornire collegamenti ad altri blogs e la possibilità di commentare il post, cioè l'opinione che l'autore ha pubblicato sul suo diario, anche rimanendo anonimi o utilizzando uno pseudonimo. I blogs aumentano le possibilità di interazione tra gli utenti della Rete in modo esponenziale<sup>26</sup> ed insieme ad esse crescono le questioni in cerca di una soluzione giuridica, specie in materia di tutela della riservatezza, libertà di espressione e di informazione, diffamazione e diritto d'autore (H. H. PHAM, *Bloggers And The Workplace: The Search For A Legal Solution To The Conflict Between Employee Blogging And Employers*, 26 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 207, (2006), p. 209).

<sup>27</sup> L. DI BIASE, *To Blog or Not To Blog?* 24-NOV Am. Bankr. Inst. J. 32 (2005), p. 67.

<sup>28</sup> In questo contesto va sottolineata la non conoscenza da parte dell'utente medio delle banche dati di diritto ufficiali messe a disposizione degli utenti da parte di importanti istituzioni, come per esempio quelle europee con il CELEX e l'EURLEX, in grado di soddisfare nel dettaglio le

consumatori, del mercato assicurativo, delle questioni giuridiche relative alla Rete<sup>29</sup>, e così via. Si ripete, dunque, il fenomeno formazione autodidatta della cultura degli utenti di un certo ambito scientifico, come già è successo, con anche gravi effetti, in campo medico. Non è necessario scomodare Sir Edward Coke e la sua nota argomentazione sulla *artificial reason*<sup>30</sup> per osservare quanto tale approccio, seppure sempre più diffuso, sia ingenuo e rischi di provocare seri equivoci. Sotto questa prospettiva risulta evidente come il grande vantaggio dato dallo scambio di diverse opinioni su un tema si possa trasformare in un fattore di crescente confusione.

Accanto a questa modalità di diffusione della conoscenza individuale e di condivisione collettiva, frequente tra i cittadini comuni, vi sono anche altre forme che sembrano coinvolgere persone con qualificazioni tecniche maggiori. Tra essi si ricordano newsletter, forum, gruppi di discussione, siti Internet di associazioni, gruppi di studio, mailing list ovvero siti di studi legali che si rivolgono al cyberspazio per trovare un'audience, discutere di tematiche relative all'applicazione legislative. L'autorevolezza di ciascuna di queste forme di diffusione della cultura giuridica, completamente sconosciute fino a pochi anni fa, dipende di riflesso dall'autorevolezza di chi le organizza, con il rischio che queste iniziative siano limitate all'area di riferimento dei promotori e non si diffondano trasversalmente tra gli altri operatori giuridici dando così un vero impulso alla formazione reciproca sulla base dello scambio di esperienze ovvero alla condivisione delle conoscenze comuni<sup>31</sup>. Si riflette quindi anche nella Rete il fenomeno di settorializzazione della conoscenza: chi ha una

---

interrogazioni relative al diritto comunitario attraverso il reperimento del testo tradotto nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea delle Direttive comunitarie, dei regolamenti, dei lavori preparatori e della giurisprudenza dei giudici del Tribunale di Prima Istanza e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (E. FALLETTI, *Dissemination of EU Court and Efficiency*, in *25 Years of European Law Online*, Luxembourg, 2006, p. 87).

<sup>29</sup> Come nel caso della recente condanna per diffamazione di un blogger comminata dal Tribunale di Aosta la quale ha equiparato la responsabilità del direttore responsabile di un quotidiano a quella del blogger (P. GALDIERI, *Blogging, giornalismo e diffamazione. Profili di diritto penale*, in *Diritto dell'Internet*, 2005, p. 486). Tale decisione ha scatenato un vivacissimo dibattito tra gli utenti del mondo web, i quali, tuttavia partivano da presupposti non corretti, citando a proprio vantaggio esclusivamente l'art.21 della Costituzione, non conoscendone la giurisprudenza della Corte Costituzionale formatasi sul punto e le disposizioni delle leggi regolatrici in materia.

<sup>30</sup> H. BERMAN, *The origins of historical jurisprudence: Coke, Selden, Hale*, 103 Yale L.J. 1651 (1994), p. 1678-89; D. J. HULSEBOSCH, *The Ancient Constitution and the Expanding Empire: Sir Edward Coke's British Jurisprudence*, *Law and History Review*, Fall 2003, Vol. 21, n. 3; A. D. BOYER, *Sir Edward Coke and the Elizabethan Age*, Stanford, 2003; A. CANNATA, A. GAMBARO, *Lineamenti di storia della giurisprudenza romana ed europea*, Torino, 1989; A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, 2002.

<sup>31</sup> Si ricorda, per esempio, l'esperienza di CiViLNet, la mailing list organizzata su base volontaristica da un gruppo di magistrati che attraverso di essa si scambiano opinioni ed esperienze sull'applicazione delle leggi processuali riformate, ovvero su "flussi\_stat" dove responsabili degli osservatori sulla giustizia civile, esperti di statistica, esperti di teoria dell'organizzazione mettono in condivisione le conoscenze tecniche onde riuscire a formalizzare un protocollo per la migliore gestione delle cause iscritte al ruolo di ciascun magistrato.

specializzazione in una certa area del diritto, difficilmente si iscriverà a newsletter e periodici online non afferenti all'area di riferimento. In tal modo si rischia perdere l'occasione offerta dalla natura stessa di Internet, ovvero la sua universalità.

Questo tipo di diffusione della cultura giuridica riserva questioni di non facile soluzione, nel complesso comuni ai diversi schemi di pubblicazione del materiale in Rete. Principalmente, i problemi sono relativi alla privacy ed al diritto d'autore. In relazione al primo dubbio la diffusione di casi e questioni tratte dall'esperienza del singolo onde avere suggerimenti o consigli sulla problematica da risolvere deve sempre rispettare l'anonimato del cliente cui la questione – processuale o sostanziale – si tratta. Mentre per quanto concerne il diritto d'autore, è diffusa l'opinione che il materiale giuridico, e non, disseminato attraverso la rete sia una *res communis omnium* e che quindi, spesso, ci si possa esentare dal citarne la fonte e il suo autore. Tale pratica è assai diffusa a causa la transitorietà del materiale pubblicato e la derivante difficoltà di controllo. Su Internet le informazioni non sono stabilmente presenti, esse possono venire cancellate. In questo caso, l'unica traccia che ne rimane è sulla *cache* di Google. Non è infatti infrequente aprire pagine web con indicato "Error 404" la quale indica la cancellazione della *webpage* che custodiva la fonte ricercata.

Gli editori che si occupano di diffusione senza scopo di lucro delle pubblicazioni scientifiche sembrano essere ben consapevoli di questo rischio. Tra di essi si segnala l'editore scientifico americano *Public Library of Science* (PLOS) che ha di recente lanciato una nuova rivista scientifica on line chiamata *PLOS One*<sup>32</sup>. L'ambizione dell'editore è di creare una nuova modalità di pubblicazione dei risultati scientifici con gli strumenti della condivisione messi a disposizione dalla modalità Web 2.0<sup>33</sup>, che permette ai membri della comunità scientifica la valutazione, i commenti, e critiche dei membri al testo pubblicato online. Seppure questa modalità non riguardi ancora il settore giuridico, si tratta di un fenomeno da prendere in considerazione. Esso mette a disposizione del pubblico articoli di sicuro valore scientifico, valutati preventivamente alla pubblicazione da un comitato di esperti della materia, e facendone un archivio aperto dove i ricercatori possono rendere di pubblico dominio i loro lavori. I fruitori finali non rimangono passivi lettori del materiale reso noto, ma possono postare le loro opinioni nelle pagine web messe a disposizione dall'editore.

Questa nuova modalità di pubblicazione on line mette al centro della discussione alcuni dei punti caldi della discussione sulle pubblicazioni scientifiche, ovvero i costi della pubblicazione e la gestione dei diritti d'autore e dell'editore. Nella modalità prevista dal Web 2.0 come organizzata da P LoS

---

<sup>32</sup> S. FOUCART, *Internet révolutionne les habitudes séculaires des publications scientifiques*, in *Le Monde* 21. 12. 2006.

<sup>33</sup> Viene definita modalità Web 2.0 quella che permette la pubblicazione dei propri contributi da parte degli utenti di Internet, il quale si trasforma da strumento di semplice consultazione (conosciuta come modalità Web 1.0) a luogo di aggregazione.

l'accesso agli articoli è libero e gratuito, mentre sono le comunità scientifiche che intendono pubblicare e diffondere i loro lavori attraverso questa modalità a dover versare una quota di denaro onde accedere al servizio. Si propone, quindi, un ribaltamento del classico rapporto tra autore ed lettore con l'intermediazione dell'editore.

### **5. Il costo della diffusione delle informazioni online: tra gli editori specializzati e Wikipedia.**

Il 7 dicembre 2006 *Diritto e Giustizia online*, uno dei più noti diffusi ed autorevoli servizi di aggiornamento giuridici online, non è uscito in linea a causa di uno sciopero proclamato dalla redazione, mentre il direttore della pubblicazione si è dimesso in conseguenza della comunicazione dell'editore di voler sospendere dal 1 gennaio 2007 la pubblicazione della versione cartacea del settimanale *D&G* e dell'annuncio dei tagli al personale giornalistico e poligrafico<sup>34</sup>.

Tale rivista online non è l'unica diffusa sul web in lingua italiana. Generalmente le grandi case editrici, sia italiane sia straniere, hanno istituito forme di newsletter ovvero fonti di informazione periodica ed aggiornata da mettere a disposizione agli utenti a pagamento. Questo sembrerebbe essere il grande ostacolo per la diffusione capillare di tali autorevoli pubblicazioni. Posto che nessun individuo generalmente intende svolgere un lavoro qualitativamente accettabile senza il riconoscimento di un corrispettivo per la sua professionalità, salvo che svolga quelle determinate mansioni per soddisfazione personale, ci si trova di fronte ad una contraddizione. Da un lato vi è la convinzione comunemente accettata che i contenuti pubblicati su Internet debbano essere messi a disposizione liberamente e gratuitamente, dall'altro vi sono gli operatori editoriali che hanno intravisto nella Rete una nuova possibilità di guadagno. Ne consegue che, qualora il costo di una pubblicazione non venga considerato ragionevole, gli utenti della Rete preferiscono rivolgersi alle informazioni gratuitamente reperibile anche se di dubbia verificabilità ed autorevolezza.

In questo senso è esemplare il caso dell'enciclopedia online Wikipedia, simbolo dell'idea, forse illusoria, del sapere condiviso liberamente e gratuitamente<sup>35</sup>. Essa è pubblicata online senza fine di lucro e curata da redattori che inizialmente erano completamente anonimi. Wikipedia ha permesso la diffusione della filosofia c.d. wiki, ovvero la realizzazione di un sito web che permette agli utenti di aggiungere o modificare contenuti pubblicati attraverso il metodo conosciuto come della "scrittura collaborativa"<sup>36</sup>. Questa opera

---

<sup>34</sup> Comunicato pubblicato su *Diritto e Giustizia online*, in data 7 dicembre 2006, [www.dirittoegiustizia.com](http://www.dirittoegiustizia.com)

<sup>35</sup> Wikipedia è redatta in quarantadue lingue e la home page è consultabile su <http://en.wikipedia.org>.

<sup>36</sup> Sulle potenzialità offerte da questa tecnologia sia a favore dell'apprendimento, sia per la divulgazione, si veda Y. BENKLER, *Coase's Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm*, 112 Yale L. J. 369 (2002), p. 386.

collettiva è stata da più parti criticata per la scarsa autorevolezza dei contributi a causa dell'anonimato dei collaboratori, i quali, abusando del sistema, potevano inserire dei contenuti falsi o diffamatori. Grande scalpore hanno destato i casi di membri del Congresso statunitense che facevano le voci dell'enciclopedia loro concernenti di modo da addomesticare le informazioni loro pertinenti<sup>37</sup>, ovvero tentavano di gettare in cattiva luce l'avversario politico<sup>38</sup>. La giurisprudenza di merito tedesca si è pronunciata sulla diffusione di false informazioni attraverso l'enciclopedia Wikipedia ed ha disposto il blocco della versione tedesca dell'enciclopedia fino a che le false notizie non fossero state rimosse<sup>39</sup>. La mancanza di controllo sull'autenticità e autorevolezza delle informazioni che vengono pubblicate nelle voci enciclopediche di Wikipedia ha fatto propendere gli organizzatori a cambiare le regole di pubblicazione dei contributi: i collaboratori devono almeno registrarsi. In questo modo, Wikipedia, che si fondava sul presupposto che il bene comune è ricercato da ogni individuo a favore della comunità, si è vista costretta a mutare i parametri per la collaborazione di coloro scrivono le voci dell'enciclopedia on line<sup>40</sup>.

Sulla base dell'esperienza di Wikipedia è possibile affermare che l'autorevolezza delle informazioni su Internet dipende dal loro controllo riconducibile ad enti (case editrici, istituzioni accademiche, politiche, giurisdizionali, enti di ricerca), in grado di fornire certezze sulla veridicità e genuinità delle fonti, nonché sulla preparazione specializzata dei collaboratori. Naturalmente ciò ha un costo, che può essere quantificato nel denaro cui retribuire il lavoro degli operatori specializzati. Al contrario l'informazione completamente libera non è in grado di garantire altrettanto, ribaltando sull'utente finale, il lettore del sito web, lo scrupolo della verifica, in base alla preparazione del medesimo fruitore. Tuttavia anche ciò ha un costo, non direttamente quantificabile in denaro, ma relativo al mancato controllo sulla affidabilità e sulla provenienza delle fonti.

---

<sup>37</sup> A. CARBONI, *Politici Usa "fanno pulizia" su Wikipedia*, Corriere della Sera, 31 gennaio 2006.

<sup>38</sup> Si tratta della vicenda occorsa a John Seigenthaler Sr., assistente al Ministro della Giustizia Robert Kennedy ai tempi della presidenza di John F. Kennedy. Su Wikipedia venne pubblicata una falsa biografia che accusava l'uomo politico di essere coinvolto nell'assassinio di entrambi i fratelli Kennedy. Per la ricostruzione della vicenda da parte della stessa vittima, è possibile consultare liberamente nell'archivio di USA Today il seguente articolo: J. Seigenthaler Sr. *A false Wikipedia 'biography*, 29 novembre 2005, sul sito [http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-11-29-wikipedia-edit\\_x.htm](http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-11-29-wikipedia-edit_x.htm)

<sup>39</sup> Recentemente, di fronte all'Amtsgericht Charlottenburg, si è instaurata una causa per diffamazione, a seguito delle false notizie riportate da Wikipedia su di un giovane informatico suicida. L'Amtsgericht Charlottenburg ha sospeso l'ordinanza che intimava l'oscuramento delle pagine tedesche della nota enciclopedia on line. I due provvedimenti dell'Amtsgericht Charlottenburg sono del 14.12.2005 e del 19.01.2006, pubblicati su *Multimedia und Recht*, 2006, p. 254, con commento di N. KAUFMANN E J. K. KÖCHER, *Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts durch Nennung in Internetenzyklopädie*

<sup>40</sup> Informazioni tratte da <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduction>

## 6. Conclusioni

Internet, la Rete delle reti, è entrata di prepotenza nella vita quotidiana delle persone diventando uno strumento irrinunciabile non solo di divertimento, ma anche di studio di lavoro, di aggiornamento professionale e di diffusione delle opinioni, anche specializzate in un certo ambito tecnico e giuridico. In questo senso è molto importante coordinare ai vantaggi della Rete, come per esempio le modalità di veloce trasmissione delle informazioni, la verifica della provenienza delle stesse e della loro autorevolezza. Nel magma delle informazioni reperibili sulla Rete andrebbero meglio valorizzate sotto l'aspetto della affidabilità quelle che in modo trasparente siano riconducibili ad una fonte verificabile. Ben vengano dunque gli sforzi da parte di coloro che si pongono il problema dell'*open access* alle informazioni specializzate, come quelle giuridiche, nel tentativo di superare le notevoli difficoltà poste dalla sfida della massimizzazione della reperibilità delle informazioni. Mai, in precedenza, tutto è stato accessibile qui ed ora attraverso un collegamento ad un Internet server provider. Il bilanciamento dei vantaggi, quali condivisione delle esperienze e dei saperi, con gli svantaggi, quali difficoltà di verificabilità sulla genuinità delle informazioni, dati dall'ingresso di Internet nella quotidianità non deve andare a detrimento della qualità della conoscenza condivisa.

Elena Falletti